

2

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1869

Proposta di Legge presentata nella tornata del 23, gennaio 1869.
dal Ministro *Di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI

GRAZIA E GIUSTIZIA

DE' CULTI

2^a Divisione

N. 15/leg. rit.

AFFARI PENALI

Indicare nella risposta la Divisione
ed il Numero dell' presente

Oggetto

Procedimento contro il deputato
Cristiano Lobbia

Firenze, il 2 Agosto 1876

W. 2617
L. 297
1876/2.

12

Il sottoscritto accusa ricevuta
alla C. S. degli atti del processo contro
l'onorevole deputato Cristiano Lobbia,
suscitato con la nota del 27 luglio p.p.
N. 3099 e ne dà ringrazia.

Pl. Ministro -

Ferreri

A Sua Eccellenza
Il Sig. Presidente
della Camera dei Deputati,



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI
GRAZIA E GIUSTIZIA

E
DE' CULTI

Cabinetto Particolare

Oggetto

Trasmissione degli Atti
del procedimento penale contro
l'Onorevole Dep^o Cristiano Lobbia.

A

A Sua Eccellenza
Il Signor Presidente
della Camera dei Deputati

Firenze

*N^o 3289 R. G.
L. Min. 10740 / N^o 2.*

13
Firenze 4 Marzo 1870.

Giusta la richiesta di V. E. del 26
Novembre 1869, N^o 2654, con cui comunicava
al sottoscritto la deliberazione della Camera, riu-
nuta in Comitato, del precedente giorno 25, di
richiamare nella loro integrità gli atti del procedi-
mento penale contro l'Onorevole Deputato Cri-
stiano Lobbia, onde prendere ad esame la domanda
di autorizzazione a procedere contro di Lui, il
sottoscritto ha il pregio di trasmetterle ora qui
uniti, tutti gli atti del procedimento medesimo
distinti in quindici volumi, e prega la V. E.
d'un cenno di ricevuta.

Il Ministro
Paoli

16

Copias
della
Sentenza Lobbia ed Altri

Copia di Sentenza Lobbia ed altri. 11

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele II.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Tribunale Civile e Correttoriale di
Firenze composto degli Illustri Signori:
Cav. A. Cantini Vice Presidente, J. Bonelli
ed E. Porfumo Giudici, coll'intervento del
Pubblico Ministero Sig. Cav. A. Cerini Seg-
gente la P.^a Procura presso questo Tribu-
nale e dell'inscrritto S. Cancelliere questo
ultimi non presenti alla notazione, ha
proferito la seguente sentenza.

Nella Causa contro

Lobbia Cristiano del fu Domenico nato ad
Ariano / Provincia di Vicenza / Minorente
in Firenze, rel. Maggiore di Stato Maggiore
e Deputato al Parlamento Italiano contro
maestrali Giudici

Martignati Antonio del fu Dionisio nato a
Cappano / Provincia di Vicenza / Minorente

chiuso nei due flichii che teneva in mano:
soggiunse infine che nel giorno in cui fosse
nominata una Commissione d'inchiesta
si sarebbe fatto un dovere di presentarli e con-
seguarli alla medesima e di presentarsi egli
stesso insieme ai testimoni per essere contem-
poraneamente esaminati. Tali afferma-
zioni produssero profonda sorpresa, e dopo
vive orazioni la Camera deliberò la presa
in considerazione della già fatta proposta.
Fu dipoi votata l'inchiesta, nominati i
membri della Commissione, la quale
incominciò ben presto i suoi lavori ed
invitò il Deputato Lobbia a presentarsi
avanti di lei nel dì 16. Giugno a ore
nove antimeridiane.

Che prima di questa epoca e fino dal 9. Giugno
era già noti i nomi degli altri testimo-
ni che dovevano confermare le dichiarazioni
contenute nei pieghi per essere state pubblicate
anche dalla Gazzetta del popolo di Tirane.
Che all'epoca suddetta e fino a dopo il 16. Giugno

19

nonno aveva cognizione dell'avvenuta Dolosa sottrazione di una lettera che il Deputato Brenna aveva scritto al suo cognato Deputato Lambri relativa alle operazioni che avevano intraprese con l'Amministrazione della Regia all'infuori di chi operò e partecipò a detta sottrazione, e delle persone danneggiate da quella, le quali anche dopo la prima metà di quel mese dovevano essere convinti che la lettera sottratta era in possesso di persone estranee al Parlamento per le premure di ribatte che praticarono e fecero in altri fare presso coloro che di fatto avevano in mano la lettera medesima. Che l'imputato Deputato Lobbia la di cui abitazione è nella Via Mazzetta di questa Città fino da due mesi circa era solito andare alla Casa Del Martinati, che rimane in Via S. Antonino segnata d. N. 2.° piano, ove pure convenivano gli altri Deputati, e le sue visite furono assai frequenti

ad unco ripetute nel medesimo giorno nel
mese di giugno.

Che sulle ore 8^{1/2} della sera del 15. giugno i
firmatari le dichiarazioni contenute nei già
ricordati piogli, che sono gli odierni impu-
tati, si ritrovarono tutti in casa Martiniati
per concertarsi insieme, siccome hanno affer-
mato, dovendo l'indomani presentarsi alla
Commissione d'Indagine sulle ore Dieci e
mezzo se ne allontanarono gli imputati Sabbia
Caresquato e Benelli che procedono insieme
fuori in piazza della Signoria.

Che circa le ore undici e mezzo l'imputato Dott.
Sabbia fu incontrato solo nella mentovata
Piazza.

Che nella notte del 15. al 16. giugno veduto quando
era incominciata da 15. o 20. minuti al più
al canto di Via dell'Amorico e Via S. Antonio
furono operate due esplosioni d'arme. Da fuori
a brevissimo intervallo l'una dall'altra,
susseguite da voce che diceva "Couri, Couri,
mi affaffinano, infame affaffino", e dalle

persone che in maggior numero presenziarono
 quel punto appena avvenuta la seconda esplo-
 sione per essersi affacciate alle finestre della
 loro abitazioni furono vedute due persone, una
 che quasi sorreggeva l'altra e che si diressero
 allo stabile di N° 20. ove penetrarono, quando
 taluno richiamatovi dalle udite esplosioni
 e grida era prefisso alla porta di detto stabile,
 e quando la persona che sorreggeva l'altra
 senza che ne fosse a lui fatta ricerca in chie-
 stappia, affermo di essere allora discesa
 dalla casa medesima. Quelle due persone
 erano il Deputato Sobbia e Cristiano Carquato,
 e quest'ultimo quegli che sorreggeva il primo.
 Che da una delle sue finestre affacciatosi ben presto
 l'Ingegnere Martignati, fece invito alle persone
 che già si trovavano nella via presso la porta
 della di lui abitazione di accorrere a chiamare
 un medico, con calde parole dicendo il ferito
 essere un padre d'Italia, uno che faceva per
 popolo.

Che quasi contemporaneamente Agenti della

Forza pubblica, Deputati, e poco appresso anche
il Chirurgo del Distretto salì in quella casa,
vedendo oltre gli imputati Martinati, Caragnato,
e Novelli, il Deputato Lobbia coricato su di
un canapè gronda anche sangue dal capo e
dal braccio sinistro, che era già a nudo, e preso
da profonda emozione.

Che ben tosto alla notizia del ferimento in persona
di un Deputato gli Agenti della forza pubblica
ispezionarono i luoghi nei quali poteva sospet-
tarsi essersi nascosto l'aggressore, ma invan-
tamente facché in quelli come altrove nella
Di. non che compenso vanaro a riscontrare.

Che tali investigazioni furono per Diritto a
vedere se nella località esistessero tracce di
sangue e dell'azione delle avvenute esplosioni
e mentre sul canto di Via dell'Amorino e Via
S. Antonino, là ove esiste un'orinatoio di
alquanto gocce di sangue, nulla fu rinvenuto
che potesse riferirsi all'azione di proiettili plo-
mbei esplosi da arma da fuoco.

Che nella notte stessa dell'avvenimento rimase

11

avvertato che l'imputato Digit. Lobbia era
affetto da tre lesioni; una lineare della
lunghezza di tre centimetri interseca-
vate ed il tessuto sottocutaneo del braccio sini-
stro, le altre due sul capo riunite ad angolo,
piccole ed intersecati non a tutta sostanza
le parti molli del cranio, e non presentavano
verun pericolo ed erano guaribili entro due
settimane.

Che tali lesioni nel successivo di 19. Giugno furono
ben presto ritrovate già in via di riunione, e
furono da essi giudicate superficiali, prodotte
da un medesimo strumento pungente, e ta-
gliante, di nessuna gravità e guaribili nel
periodo di sei ad otto giorni.

Che dall' autorità giudiziaria si pervenne alla
assicurazione dell'abito, della camicia e
del cappello indossati dal ferito ed anche delle
carte ed altre cose che si ritrovavano nella
tasca posta alla vita del menzionato abito,
Dappoiché tali cose tutte presentavano tracce
di relazione alle riscontrate lesioni.

5
Che ben presto ripetute anonime con progred-
sione di tempo pervennero da varie città
Del Regno alla Sostanza, alle Autorità Giudi-
ziarie, Dal Presidente della Commissione
Parlamentare d' Inchiesta relativa tutto al
ferimento Del Sobbia che assicuravano
a mandato di chi principalmente e più
gravemente si diceva compromesso nella
inchiesta e per la parte che lo stesso Deputato
vi avea presa, e che contenevano tali e
tante circostanze e dettagli da non per-
mettere quasi dubbietto sul rintraccio Del
materiale autore di detto ferimento e fra
quelli ben che che riflettevano alla stessa
persona.

Che ancora alcuni giornali che pure afferiva-
no l' avvenimento a coloro che si sperava
uscissero compromessi nell' inchiesta Parla-
mentare e che dovean poterlo, nel tempo
stesso che contavano come la giustizia
non sarebbe riuscita a scoprire l' assassino,
con varj articoli intesero a fornire indicazioni

che avrebbero dovuto necessariamente metterlo
 allo scoperto non solo, ma affermarono
 altresì che la procurata morte di un testimo-
 nio che avrebbe potuto deporre di fatti
 e circostanze rilevantissime in argomento
 per avere in parte presenziato il fatto
 e per essersi anzi trovato in contrasto con
 l'assassino medesimo.

Che nella notte stessa dell'avvenimento il
 ferito Cobbia denunciò agli ufficiali della
 Pubblica Sicurezza che nella medesima notte
 mentre recavasi a casa Martiniato pervenuto
 nel canto di Via dell'Amorino e di Via
 S. Antonino era stato assalito da uno perso-
 naggio e lo aveva ferito di pugnale al
 braccio sinistro ed al capo, e che l'assalitore
 il quale vestiva giacca nera, cappello di
 felpa grigia, alquanto robusto, di statura
 quasi giusta e con barba nerastra erasi
 dato a precipitosa fuga dopo le sue
 grida di soccorso e i due colpi di pistola
 da esso esplosi.

Che colle successive e ripetute sue Dichiarazioni
il Denunciante mantenne la verità della
aggressione ripeténdonse sempre l'andamento
in tutti i suoi Dettagli.

Che tutti gl'Imputati hanno costantemente
attribuito la Denunciata aggressione a una
Folla degli avversari politici del Reputato,
Lobbia, e in specie di coloro che poterono
sentirsi maggiormente compromessi
per fatti relativi alla Fegia dei Cabanchi,
hanno altresì escluso che potesse essere
opera di un nemico personale; ed alcuni
di essi hanno anco manifestato particolari
fatti e circostanze che avrebbero dovuto servire
al rintraccio dell'aggressore.

Considerando che la prima indagine che si
presentò all'Orme del Tribunale nella
Discussione della presente causa sulla scopia
ne sollevata dal giudicabile Cristiano Lobbia
nel suo interrogatorio davanti il Consigliere
Delegato della Sezione d'Accusa alla istruzione,
è quella propriamente se un Reputato quale

è Lobbia possa essere tradotto il giudizio
 senza il previo consenso della Camera. che
 comunque il giudicabile medesimo si sia
 reso contumace al giudizio, contumacia
 legalmente dichiarata e però non sia
 stata rinnovata sotto eccezione preven-
 ziale innanzi al Tribunale, tuttavia
 il collegio giudicante non crede potersi
 dispensare dal discuterla, sì perchè la
 medesima sollevata nello stadio istruttorio
 è sempre un ostacolo al procedimento,
 che fa d'uopo rimuovere; sì perchè trat-
 tandosi di una eccezione che attacca diretta-
 mente non che la competenza, la giurisdizione
 stessa del Tribunale, essa sarebbe dovuta
 elevarsi anche d'ufficio, laddove non fosse
 stata dedotta.

Considerando che la eccezione stessa si adagia
 sull'art. 45. dello Statuto fondamentale
 del Regno pel cui disposto nessun Depu-
 tato può essere arrestato, salvo il caso
 del delitto flagrante, nel tempo della

Seppure, ne tradotto in giudizio in materia
criminale senza il previo consenso della Camera.
Considerando che niun può dubitare giuridica-
mente della competenza dell'Autorità
giudiziaria ad interpretare ed applicare ai
casi singoli di sua cognizione come ogni
altra legge, la legge medesima che è la
base della costituzione dei Poteri dello Stato
e della loro indipendenza, la quale doman-
da estesa facoltà della interpretazione
delle leggi al potere giudiziario, riservando
al potere legislativo la interpretazione le-
gale delle leggi stesse, interpretazione che
sanzionata sovraneamente diventa una
legge essa medesima. Neppure dubbie adun-
que che il Tribunale sia competente ad
esaminare se la prerogativa accordata
dall'Art. 45. dello Statuto ai membri
della Camera dei Deputati possa essere
invocata nel presente giudizio dal Deputato
Lobbia giudicabile. Che questo cometto
è comportato dall'autorevole pronunciato

Della Corte di Cassazione di Torino Del Di
 8. Giugno 1854. la quale in caso analogo san-
 tenzios che l'Autorità giudiziaria avrebbe
 mancato al Dover suo se al sorgere della
 questione sulla prerogativa parlamentare
 si fosse spogliata della causa, essendo sua
 speciale missione quella d'interpretare le leggi
 nei singoli casi. - Che quantunque, sommi-
 giato al Parlamento subalpino una somi-
 gliante Decisione, la Commissione della
 Camera richiamata a riferire sull'incidente,
 avesse con rapporto Del 1.° Maggio 1853. opinato
 essere la Camera sola competente a Decidere
 tutte le questioni sull'applicabilità Dell'Arti-
 colo 45. dello Statuto, nondimeno non
 essendo la Camera tutta quanta pro-
 nunziata sulla questione, intatto prece-
 dente per quanto autorevole anch'esso, non
 può essere adatto come cosa di pacifica
 giurisprudenza parlamentare, e non
 può quindi bastare a far recedere il
 Tribunale dallo espresso giudizio

Considerando che sormontato cotesto ostacolo che
si opponeva alla competenza del Tribunale,
non è malagevole cosa, interpretato nella sua
forma e nel suo spirito l'Art. 43. dello
Statuto porgerne la inapplicabilità alla specie,
e ritenere quindi come non sussistente la
mancanza di giurisdizione nel Tribunale
quella presente causa. Che la parola e la
esgesi dell'Art. 43. svenunciato non si
prestano alla interpretazione che vorrebbe
darsi dai sostenitori della tesi contraria.
Di vero intesa nel suo complesso la ripetuta
disposizione non v'ha chi possa dubitare
che lo inciso nel tempo della sessione debba
riferirsi ad ambedue le ipotesi dello arresto
cioè del Deputato e della sua traduzione
al giudizio. — Senza entrare in una que-
stione di forma o letterale che non sarebbe
non pari all'altezza della tesi che si svolge,
è manifesto che la particella congiuntiva
ne ricongiunge virtualmente la seconda
ipotesi alla prima, e ne fa un tutto

armonico o dialettico subordinandolo all'unica condizione che è il tenore della Sessione. Il volere insinuare un diverso concetto muovendo forse dalla non esatta locuzione dell'articolo medesimo sarebbe sovolvere il senso espresso dal legislatore attribuirgli idee che non ha espresso né inteso di esprimere, ed essere come sempre trasmodanti. Per fermo ove per poco si volesse ammettere la contraria interpretazione si dovrebbe conchiudere che secondo la disposizione menzionata senza il permesso della Camera, salvo il caso della flagrante non si possa arrestare il Deputato durante la Sessione: che non lo si possa poi tradurre al giudizio senza il permesso della Camera medesima per tutta la legislatura. Di quivi che aspettandosi l'apposto concetto si verrebbe a questo assurdo, che esse certo la intenzione di chi lo sottiene, che cioè mentre a

Lezione chiusa potrebbe arrestarsi un Depu-
tato, anche fuori della flagranza di reato,
sarebbe poi impedito di tradurlo in giudizio
perchè mancherebbe il consenso della Camera
essendo chiusa la Lezione? - In tal caso
non è da chi non vede che la prerogativa
lungi dall'essere un beneficio sarebbe invece
un enorme lesione alla libertà individuale,
che pur si è voluta con la prerogativa me-
desima garantire.

Considerando che laddove volesse indagarsi lo
spirito che informa la ripetuta disposi-
zione, e renderla consentanea all'obbietto
di essa sarebbe agevole ricerca quanto volte
si rifletta che la prerogativa parlamentare
stabilita dall'Art. 145. dello Statuto per
Deputato è solo dettata dal bisogno che
esso non sia distratto durante la Lezione
dai lavori Parlamentari; e dal bisogno
altresi di assicurarsi quella indipendenza
che gli è necessaria per compiere liberamente
il suo mobile ufficio; di maniera che,

chiusa la sessione, venendo meno quel bisogno, a ragione quella prerogativa Deve venire a cessare. - In senso contrario si vorrebbe a stabilire non più una prerogativa, ma un privilegio che è assolutamente incompatibile col sistema costituzionale, e col principio consacrato nell' Art. 24.° Dello Statuto della uguaglianza di tutti dinanzi alla Legge.

Considerando che sortato sotto fine di non procedere, il risultato dal Dibattimento non solo non vennero ad avvalorare la verità della denuncia fatta dall'imputato Lobbia, ma riuscirono invece a contraddirla.

Considerando infatti che è rimasta assolutamente esclusa la presenza del denunciato ~~o~~ aggressore sul luogo dell'avvenimento, imperocchè per la deposizione di un pochi testimonj i quali per momento si cui vennero a dominare tutte quante le vie che conducono al canto fra via Dell'Amorino

e Via S. Antonino ed il canto medesimo
avrebbero dovuto necessariamente vedere co-
stitui, venne invece accertato che dal luogo
dal quale si erano dipartite le esplosioni
non si allontanò alcuno ne con passo
ordinario ne a corsa.

Considerando che a menovare la verità di
questo fatto non possono spiegare efficace-
cia veruna quelle circostanze delle quali
fu tenuto parola da alcuni testimoni
che ritrovavansi nelle rispettive abitazioni,
di avere cioè udito un rumore sordo, come
di voci, uno scarpiccio ed anche un passo
concitato a cedere che ben presto venne
a cessare, ne l'altra circostanza in ap-
parenza più rilevante affermata dal
testimone Angiolo Labrucci, di avere cioè
incontrato al quadrivio fra Via S. Antonino
e Via Tacca un individuo il quale ad
analogia di domanda aveva gli risposto = Uno
che si è tirato due pistolettate = e che per le
sue qualità personali e di vetturiero ritrovate

molto corrispondenti a quelle che ne feci
 il ferito nella notte medesima dell'avveni-
 mento, uigenerò in lui il dubbio che si
 potesse essere l'aggressore. Imperocchè
 quanto alle prime, premezzo che le cose
 riferite dai ricordati testimoni furono da
 essi avvertite, per quello essi stessi ne dissero,
 quando erano nell'interno delle loro
 camere e prima di essersi portati alle fi-
 nestre: che niuno di essi poté giudicare
 né a cosa veramente si riferisce quanto
 avvertirono, né sulla provenienza e ~~direzione~~
 direzione dei papi letti; che altri testimoni
 sebbene si trovassero in posizione assai più
 prossima al luogo delle esplosioni e che
 erano ricommentati fino dalla prima
 per apprendere cosa si fosse, hanno esposto
 tali fatti; e finalmente che avvenuta la
 seconda esplosione tutto da tutte le parti
 fu un accorrere di persone ad un affacciarsi
 alla finestra e spontanea la spiegazione
 che deve darsi in proposito cioè che le riferite

circostanze non sono a verificarsi ed a notarsi
Dai Deponenti soltanto per quest'ultimo
fatto. È lo stesso che ritenersi in confronto
di quanto affermo il testimone Fabbrucci;
1.^o perché esso fidefaciente non fu in grado
di giudicare da qual parte provenisse l'inc
seguito che parlò di due pistolettate; 2.^o perché
nel momento in cui il Fabbrucci venne ad
incontrarsi con detto individuo, che fu dopo
la seconda esplosione, più persone che al-
lora si trovavano alle loro finestre hanno
escluso che alcuno si allontanasse dal punto
delle esplosioni medesime in direzione di
Via Tacca; 3.^o perché il Fabbrucci udita
la descrizione della persona dell'aggressore
dallo stesso ferito non fu subito preso da
quel dubbio in seguito manifestato, o se
non avvenne omise di comunicarlo tutto
alle diverse autorità e alle altre persone
alla cui presenza si ritrovava, che ne avreb-
bero fatto il dovuto conto per lo scoprimento
della verità; 4.^o perché anche lo stesso denunciante

affermo che la fuga del suo aggressore si fu
 per via dell' Americano. Né tutto ciò viene riteva-
 to per mettere in dubbio le affermazioni del
 testimone, ma unicamente per apprezzarle
 con questo criterio e dar loro convenienti e
 mature spiegazioni. Quanto depose il
 testimone deve ritenersi il risultato del suo
 convincimento: ma siccome egli ha sempre
 affermato che quel dubbio nacque nella
 sua mente l'indomani e dopo che dal
 ferito aveva udito descrivere l'aggressore, nul-
 la di più naturale che il testimone che
 aveva veduto il ferito, il sangue che versava,
 che lo aveva udito raccontare il fatto della
 aggressione con parole di verità, che aveva
 veduto lo sgomento di lui e degli affetti
 tornasse fra se col pensiero alla spiegazione
 dell'avvenimento datogli dall'incognito,
 la giudicasse bugiarda, e fattogli anche
 per divagare la sua attenzione, e così
 sorgesse in lui quel dubbio che in appreso
 ebbe a manifestare. E prima di staccarsi

Dalle risultanze Del Dibattimento che in relazione
alla ricerca hanno servito al già enunciato
convincimento, e Di assoluta importanza
che venga pur detto quanto per le medesime
siano riuscite false e caluniose le circostanze
Di fatto Delle quali si è menato tanto rumore
Da alcuni organi Della stampa, e che
per l'abuso che ne fu fatto poterono riu-
sire a fuorviare in parte la pubblica
opinione. Vuolli parlare Del giovane
Francesco Scotti Di Cremona che si è preteso
che nella notte Della denunciata agrefione
per le scale Della casa Da esso in allora
abitata Di N. 27. in Via S. Antonino
s'incontrasse coll'agrefiore Del Lobbio
il quale ghermandolo con mano san-
guinosa gli aveva fatto profonde inti-
midazioni; e che tale testimonianza ven-
ne tolta Di mezzo con propinato veleno.
Il giovane Scotti per le affermazioni Di
più testimoni, che pel modo loro Di deporre
si meritino intiera fiducia nella notte Della

annunziata aggrebbione non uscì di casa, ne
 discese scale se non che dal quarto al terzo
 piano, da dove consigliato a retrocedere da
 chi già trovavasi su quel pianerottolo, se-
 guì il consiglio e fece ritorno nella sua
 camera. Lo stesso Francesco Scotti il
 16 Giugno scrisse ai suoi genitori a Ere-
 mona una lettera nella quale narrando
 l'avvenimento della precedente notte, con
 parole improntate dalla più schietta verità
 dichiara, che sebbene un desiderio di por-
 tarsi sul luogo fossegli passato per la
 mente, lo aveva tutto abbandonato per
 seguire i paterni avvertimenti di stare
 lungi da tutto ciò che fosse insolito e
 straordinario. Lo Scotti ben presto si
 sentì indisposto, fu preso da itterizia, andò
 peggiorando forse anche perché omise cure
 e riguardi, tanto che pentò ricondursi in
 seno della propria famiglia, e vi si
 ricondusse dopo aver preso una pillola
 composta di schifosi insetti che la padrona

Di casa, la Fabbrucci una Delle non poche
persone che per volgare ed antico pregiudizio
attribuiscono a quella miracolosa virtù,
nell'intendimento di portargli sollievo
nelle apprettardi, e giunse a Cremona il 23.

Quigno: Colà giunto entrò in letto, e lì
a poco peggiorò ancora, fu preso da atroce
Delirio, e ben presto spirò in braccio ai suoi.

Il medico curante, pietoso congiunto del gio-
vane Scotti, il Professore soprachiamato,
e i genitori del Defunto non ebbero mai
Dubbio di sorta che Francesco Scotti fosse
morto avvelenato, e solo questo Dubbio
fere capo nell'animo Dei Desolati genitori
quando la stampa con alcuni suoi
articoli venne ad infirmare quella falsa
idea. Il prefato medico curante non
Dubitò mai sulla vera causa Della fine
Dello Scotti che riconobbe nella Tarzia, con
numero ad ascriverla uno i più fra gli
illustri Professori sentiti in Dibattimento.
Or di fronte a tali fatti, al loro andamento

30

alla origine del dubbio al giudizio rispettabilissimo
della postume che solo ne sono competenti
e dalla circostanza affermata dal padre del
Defunto che la pretesa impronta di mano
insanguinata sull'abito del figlio non si
era altro che segni nerastri di fumo di
carbone che scomparvero alla semplice
azione di una mollica di pane, si ha la
prova pronta che ^{il} Francesco Scotti non uscì
di casa nella notte del Denunciato affar-
rivo, che non ebbe né poteva avere incontro
alcuno per le scale di casa sua, e che la
di lui morte avvenne per una di quelle tante
malattie non comuni si sua pure vive-
stano e distruggono il corpo umano, e
si è altresì forzati a dover respingere quelle
deposizioni che miravano ad intorbidare
la verità di tali fatti, con avere persino
insinuato che il Desolato genitore avesse
mercanteggiato la sua sociale posizione
sul cadavere del figlio.

Considerando che la Denuncia di reato fatta dal

giudicabile. Lobbia è anche in contraddizione
con alcune testimonianze di persone che
presenziarono l'avvenimento o in tutto
o in parte. Giacomo Danti sulla mezza
notte e un quarto usciva dallo stabile di A. 22.
di Via S. Antonino in direzione di Piazza
S. Maria Novella Vecchia, giunto là dove
detta via è attraversata dalla Via Paenza,
vide avanti a sé e a qualche distanza che
ben distinte opere di contro della Via
dell'Amorino un lampo seguito da
esplosione: si soffermò per un istante e
fatto altri pochi passi sempre in avanti
e giunto di contro alla porta della bottega
di rivendita di babacchi sempre in Via
S. Antonino vide partirsi dal medesimo
punto del primo un secondo lampo seguita
quasi parimenti da esplosione. Nel punto
dal quale si dipartirono le due esplosioni
egli non vide che un solo individuo il quale
fra l'una e l'altra botte fu a terra, si
rialzò levandosi di capo il cappello che gettò

via e che torus a cadere dopo la seconda esplo-
 sione acclamando soccorso. Il testimonia-
 mento che avvisero altre esplosioni ancora,
 e di correre in qualche pericolo retrocedi sotto
 la impressione che l'individuo da lui veduto
 si fosse tirato ed aveva tirato due pistolette,
 impressione che piu tardi manifesto ad
 altri prima pero di allontanarsi da quella
 localita. Fortunata Conti ed Affonza
 Bacchiocchi dimoranti nello stabile di N. 5.
 in Via dell'Amorino alla prima esplosione
 affacciatisi sotto alla finestra, la Conti
 al 4.° piano, al primo la Bacchiocchi, videro
 la dove la via fa capo a quella di Via S.
 Antonio un individuo solo che rialzatosi
 da terra parco un colpo d'arma da fuoco
 e che ben tosto perdesse l'occhio per aver
 fatto qualche passo in direzione di Via Laura.
 Considerando che tali deposizioni non possono
 ricevere attacco di sorta da renderle inatten-
 zibili ne da menomare l'importanza
 le quante volte risultano concordanti fra

di loro su ciò che rispettivamente affermano
avere osservato ed è altresì rimasto constatato
pei relativi atti di campo e di visita che dai
luoghi dai ricordati testimonj indicati, nin-
na difficoltà si frappone a ben distinguere
il punto da dove le esplosioni si dipartirono
e che è anche rischiarato da un fanale di
fab e ad apprezzare quanto esposero.

Considerando che dai risultati del dibattimento
e del pari rimasto escluso che il fatto denun-
ziato dal giudicabile Cobbia sia stato per opera
dei di lui avversarj politici, se si fossero
potute vedere maggiormente compromessi
per affari contro la Regia dei Cobacchi, e
pei quali dove occuparsi l'istruttoria al
seguito delle dichiarazioni di taluno degli
imputati, dei non pochi anonimi e delle
indicazioni date in proposito da varj
articoli di giornale. Ed in vero quando
è rimasto accertato che fin dal 9. giugno
furono per mezzo della stampa fatti noti
i nomi degli altri firmatarj le dichiarazioni

34

contenute nei fogli che dovevano essere presentate alla Commissione d'inchiesta: che coloro i quali lamentavano lo involamento di una lettera relativa ad operazione con la Regia, fino al 18. Giugno si ebbero la certezza che quella non fu né poteva essere nelle mani del partito cui il Sobbia appartiene, per le premure che fino a detto giorno praticarono con lui voramente ne era il possessore onde riscattarle: che non emanarono altre carte che si fossero potute apprendere compromittenti verso la Commissione di inchiesta, che il giudicabile Sobbia solo ebbe notizia della esistenza della ricordata lettera quando trovandosi ingente in letto per le riscontrategli ferite, che finalmente, e ciò per giudizio autorevolissimo della prefata Commissione, fra gli onorevoli del Parlamento Italiano non furono né corruttori né corrotti, e di assoluta necessità concludere che veruno di compresi in cotale categoria, ebbe o poté avere una ragione qualunque

per attentare alla vita di Cristiano Sobbia.
Ad questa conclusione potrebbero essere di
ostacolo le dichiarazioni fatte da un tal testimo-
nio in pubblica Udienza relative a mandato
ricevuto di uccidere in duello il Sobbia, poiché
quel testimone da per se stesso diffidò il
Tribunale ad accordargli alcuna fede quando
afferma d'aver sentenziato e mentito in pro-
posito nel suo precedente esame. È pure
rimasto splendo in modo irrefragabile che
coloro i quali nei modi e coi mezzi sopra
indicati vennero indiziati alla giustizia
quali partecipanti al delitto appa-
rso, si presero qualunque sia parte
per essere stata in confronto dei medesimi,
luminosamente comprovata la loro assenza
dal luogo dell'avvenimento.

Considerando che costali risultati ottenuti dalla
giustizia sopra i più saggi dei modi anzi
detti, stanno a provare che questi ultimi
non furono che altrettante arti per porre in
credito la esistenza di un reato.

Considerando che se per le cose sin ora discorse
 la denunciata aggressione è comprovata
 mendace, non mancano altre circostanze
 che tornano sempre a rafforzare
 il concetto della simulazione. Ed in primo
 luogo le contraddizioni nelle quali venne a
 cadere il denunciante Sobbia narrando
 ripetute volte l'andamento dell'aggressione
 con varianti tali che danno diritto a ritenere
 vere che non fosse sicuro su quanto af-
 feriva e per gli intraveduto e ad affermare
 altresì che l'aggressione denunciata non
 fu per niente una aggressione seria. Egli
 fu incerto nel riferire se i colpi vibratigli
 furono tutti di pugnale, ovvero in
 parte da mano chiusa e sul numero
 altresì dei colpi ricevuti; venne ad in-
 prontare all'istesso la figura dell'of-
 fensore impossibile a breve tratto da lui
 nel momento nel quale dopo avergli
 esplosa già una pistola da due passi
 di distanza, trovavasi a terra e faceva


tali movimenti della persona che avrebbero
potuto far tenere all'assassinio medesimo
non già una nuova offesa; e presento final-
mente l'aggressione incominciata con un
colpo di mano sul cappello ed ultimata
con un pugno. Ora tutto questo è inverosi-
mili, contraddittorio tanto che non può
essere ridotto. Se si dica che colui che fu
passivo di un'aggressione sorpresa e impeto-
sa prodotta a fatto non può optare in
grado di riferire esattamente e con precisio-
ne il semplice e tutte le sue parti, e che sarebbe
incivile parargli carico delle contraddizioni e delle
inverosimiglianze contenute nelle sue narrazioni;
no; dappoi che se questo deve procedere e procede
quando un aggredito dichiara di non essere in
grado di fornire alcun dettaglio della fatta
aggressione, altrettanto non può essere praticato
se si imprende a narlarla nelle sue circostanze
indirette, ed in questo caso sorge il diritto di pre-
tendere che le sue narrazioni siano verosimili e
coerenti. Un fondo inverosimile sorge

179
nella località nella quale avvenne il fatto.
È grandemente strano che un agguato che
si vuole essere un'azione di tutte le abitudini
della sua vittima abbia potuto proseguire
alla consumazione del suo misfatto una
via popolata della città non solo, ma così
prossima a quella casa in cui non poteva non
dovera ignorare la presenza degli amici della
vittima stessa, i quali al primo contrasto
che avessero opposto l'agguato, potevano, pure
sul luogo, fargli pagare a caro prezzo l'attentato,
all'atto della via Margherita ove rimane l'abitazione
prima del Donuzianista Sabbia che è fra le più comode
e solitarie della città. Ad si dica che tali considerazioni
ricorrono anche in tema di simulazione:
perché in questo ultimo caso, sarebbe la via
solitaria per fare il colpo, sarebbe mancato uno dei
principali effetti voluti, cioè la massima sublimità
che difetti si otteneva. Una terza incognita è
già stata nel fatto che i proiettili esplosivi
dall'agguato non abbiano lasciato traccia alcuna
sul luogo dell'avvenimento. Dappoi che questa

essere constatato nel modo più positivo dalle
prove fatte nell'istessa notte dalla visita giudiziale
deputata di buon ora nel mattino del 16 giugno,
e da analoghe perizie sussidiarie degli scienziati
che ne fornì il proprietario oggi esistente per la
quale venne esibito che il foro riscontrato su di
un'asse di legno che era esistente a Gibba di una
finestra a terrano, e che taluno aveva appreso
operato da proiettili plumbeo lasciato d'ordine
da fuoco giolte il risultato di una tale
azione? Una quarta invenzione inghiera finale
mente emerge dalla leggerezza delle riscontrate
ferite, e appaia, male si comprende che possano
essersi ragionate di leggeri effetti da quell'asse
sappiamo che per ben tre volte si fa sopra alla
sua vittima con la mano armata di pugnale
e vibra altrettanti colpi con tal forza che
riuscirono ad atterrarlo?

Considerando che nel caso concreto neppure manca
denunciante una causa ^{alla} proporzionata contestata e
simulazione. La si ritrova tornando alla posizione
del Dott. Lobbia anzi dopo la famosa tornata

del S. Piquet, nella quale mi è meglio già saputo
 presso la Camera, altro passando, forse il tempo
 la sua aspettativa a condurre la inchiesta. Egli
 aveva solennemente dichiarato che nei fogli di
 lui mancati non si contenevano che dichiarazioni
 di testimoni che erano a carico di un deputato; egli
 bene come seccò più allora la nessuna importanza
 di quelle dichiarazioni la cui vacuità mi ap-
 presso riconosciuta dalla stessa Commissione
 d'inchiesta; intanto si era alla vigilia del giorno
 in cui dovevo presentarsi alla prefata Com-
 missione senza che nulla di più interrogando
 questo raccolto da legittimare in qualche
 modo il fatto del S. Piquet e che potesse
 non risolversi in una posizione da cui
 era difficile risalire con vantaggio, e
 siccome dove giudicare quel suo primo oivato
 una stravaganza, una sorpresa, così non
 me a trovarsi nella assoluta necessità di
 ricorrere con qualche fatto forte, fortemente
 la pubblica opinione che avvenisse anche
 ad intimidazione di coloro che avrebbero dovuto



opere emanate dalla Commissione Tribunita
e quel fatto venne a ritrovarlo nella denunziata aggres-
sione e condogli per quello il suo intento.

Considerando per ultimo che tutto quanto ha fin
qui formato soggetto delle appropriazioni del
Tribunale non trova nemmeno ostacolo nei
modi e nella natura della riscontrata frode
avendo concordemente tutti gli Illustri Profe-
sori sentiti in giudizio ammesso che quel
dannus personale inferto altrui da mano
nemica potè essere ugualmente ragionato
da una mano amica col consenso del
paciente.

Considerando che il fatto del giudicabile Sabbia
non termini fin'ora appropriati dal Tri-
bunale siccome contenute una mendace
denunzia ratificata di un Delitto e del
quale non ne finisce le tracce, viene ad
esaurire gli estremi del reato di simulazione
prevista e punita dall'Art. 157. del Co-
dice penale.

Considerando in rapporto agli altri imputati.

13

che la responsabilità di Antonio Martinelli
quando si considerava che nella di lui casa
furono preparate le ferite tranne il reato,
e che ciò non poté aver luogo all'insuora
del di lui consenso e senza averne indistintamente
avvertito la esenzione, nulla importando
che questo avesse luogo in un unico contatto
di azione quando per giunta si riflette alla
immediata sua affacciarsi alla sinistra, alla
sua personale esclamazione, al giudizio che ap-
pare per tempo manifestò alla pubblica auto-
rità che nulla vi sarebbe scapolo, circostanze
tutte che rilevano il concetto persistente al-
l'uopo di accreditare la verità del fatto de-
nunciato, ricade fatto le disposizioni degli
articoli 55 e 56. Del ricordato codice penale.
che la responsabilità degli altri giudicabili
Carognato e Abelli non può trasportarsi
da quella appurata a Martinelli poiché non
si può dubitare che egli e propriamente
il Carognato coll'accorrere prima e Abelli
in seguito, prottarono al delinquente di

quel fatto, ma in seguito di concerto anteriore
quella operazione è stata ad appiurare il
fatto del colitto che nella specie consisteva,
nel fare apparire di verità ad un reato che
non era avvenuto; il concerto anteriore
si deduce dalla loro contemporanea
presenza in casa del Martinati, e dallo
avvenire immediato che fecero alla guida
del giudicabile Sobbia? Che finalmente
in confronto del giudicabile Carlo Bonelli
opendo rimasta esclusa la di lui presenza
quando in casa Martinati fu ricoverato
il ferito, e non opendosi raccolto veruno
indizio che in altro modo lo aggravasse, cessava
qualunque sua responsabilità ed era
di giustizia pronunciare come appresso:

Per queste Considerazioni
Visti i ricordati art. 55. 56. e 151. del Codice
penale Romano, 28. del Codice penale Militare
393. e 368. del Codice di procedura penale

Ha giudicato

S. Cristiano Sobbia, condannato al giudizio,

colpevole di simulazione di Delitto.

Si condanna Antonio Martinati, Cristiano Caregnato e
Giuseppe Lovelli colpevoli di audacia in
Delitto reato; e condanna Cristiano Bobbia
alla pena del carcere militare per un anno,
Antonio Martinati alla pena del carcere
ordinario per otto mesi; Cristiano Caregnato
e Giuseppe Lovelli alla stessa pena del
carcere ordinario per sei mesi ciascuno.

Si condanna poi tutti nelle spese del giudizio.
Opposto finalmente Carlo Benelli dalla difesa
gli imputazioni.

Essi pronunciato e letto alla pubb. Minenza dal Sig.
Car. Proicente, presente il Pubb. Ministro,
tutti i condannati, e il V. Cancelliere assistente
Firmati = Ab. Minini = J. Benelli = C. Proicente
= G. U. Siorani V. Cancelliere S.

(L. B.)

Per Copia Conforme
Firmato O. Minini V. Cancelliere S.

UFFICIO
del
PROCURATORE GENERALE DEL RE
presso
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

N. 2520 del Registro
Risposta al
N. 175

Oggetto

Sentenza ed atto di
Appello nella causa
Lobbia
D

A. C. P. Ministero
di Giustizia e Grazia
e dei Culto
D

Firenze li 17. Novembre 1867

57

Faccendo seguito a
la sua nota d'oggi, e
sottofatto si affretta a
trasmettere a S. E. il
Ministro Guardasigilli
la copia della sentenza
e dell'atto di appello
nella causa Lobbia,
ricevuta in questo punto
all'Ufficio del Pro-
curatore del Re

Il Procuratore Generale

A. Chiodi

Atta Camera
dei
Deputati

Mozione

Il sottoscritto, Deputato al Parlamento, prima ancora che si compia la costituzione (dal Seggio della Presidenza) della Camera, si affrettava a presentarsi ed a raccomandare alla accoglienza dell'Assemblea di cui ha l'onore di far parte, la seguente mozione:

Scampato avventurosamente all'attentato di iniquo assassinio non solo rimase, nell'ambiguo gli autori di così grave delitto, merito dell'ordine sociale, ma egli si vide fatto segno con universale stupore alla più sollecitata delle calunnie, non all'accusa, per sé incredibile che l'aggressione non fatta si sia reale, ma simulata, e che egli col proprio consenso, ovello forzato, si fosse fatto ferire ed insanguinare da mano criminosa.

Scopo di questa calunnia non fu soltanto quello di assicurarsi con tal modo la impunità agli assassini, ma di spaventare, e questo è ancor più pernicioso alla società, con una accusa premeditata, e, se fosse possibile,

—/—

con la rovina nell'avidità e nella passione, tutti quei rappresentanti della Nazione che in avvenire, fossero tentati di dar prova di coraggio e indipendenza commettendo, secondo i suggerimenti della propria coscienza, tutto lo innaffiarli e gli abusi che ai nostri giorni si commettono e di esporli a potenze e sentimenti. Si volle che il primo esempio di tal sorta di persecuzione non fosse fatto, affinché la minaccia fosse eretta a sistema. Ma ciò la qualità ed efficacia dei mezzi adoperati, ai danni del sottoscritto, cominciando dal rifiuto senza esempio di una epoleta generica dopo un caso di rapida morte accompagnata da sospetti di veneficio, sino alla violazione del santuario della giustizia (Pignone) lo sgomento nell'alto della Magistratura, i quali fatti notoriamente commettono la pubblica coscienza, ed inducono anche la Parana a gravi provvedimenti per tentare di ristabilire la giustizia distrutta.

Stato della coscienza della propria onestà e dignità, e delle istituzioni di simpatia che gli pervennero da tutti gli ordini del paese, vedendosi egli trascurato a giustizia per la sua la vostra provia autorità, che non considero mai commessa e violata nella sua persona quella prerogativa parlamentare che assicura l'indipendenza dei rappresentanti della Nazione e quindi reputo tuo dovere difendere e mantenere intatta l'effettiva prerogativa

rinunciando anche a difendersi sul merito,
della imputazione per non comprometterla o
pregiudicarla fino all'apertura del Parlamento.

Ma ora il Parlamento è aperto; il
suo dovere quindi è compiuto ed egli anziché
cercare nella propria qualità di Rappresentante un
rifugio contro l'accusa di chi merita reato, con
la presente Motione chiede alla Camera, quan-
do anche nessuna istanza ne venisse dal pubbli-
co Ministero, che voglia autorizzare il procedi-
mento penale ad di lui carico, rinviando gli
ostacoli costituzionali che finora lo rendevano
abusivo e giuridicamente impossibile.

Il sottoscritto sa che tutti gli artifici
della calunnia, anche quando disponga di po-
tenti mezzi, finiscono presto o tardi a svelarsi,
quanti in avanti alla luce della verità, per
altro a quest'ora ormai palese. Egli desidera
ed apprezza il pubblico dibattimento col suo
contraddittorio e con l'uso di tutte quelle ingesse
che gli sono garantite dalla legge; e quando
gli atti finora compiuti e le prove ottenute
d'insolite illegalità ed ingiustizie abbiano nel
suo processo profondamente alterato le condi-
zioni normali in cui trovansi costretti i ma-
gistrati nell'esercizio delle loro
attribuzioni, ha fede ancora nella giustizia
del suo paese, ed attende che i suoi istruttori
rimangano sereni e confusi.

Propone in conseguenza la tra-
ff.

Smissiano della presente Commissione al Comi-
 tato privato della Camera, e prega tanto
 lo stesso Comitato privato, quanto la Commis-
 sione che verrà da esso eletta, a non opporre
 alcuna difficoltà all'accoglimento di questa
 istanza, ed all'incanto l'assenza del procedimen-
 to penale a di lui carico per il reato di
 simulazione, con che dalla deliberazione
 della Camera facciano constare che l'auto-
 ritazione è concessa in seguito se in
 istanza fatta dallo stesso imputato ai suoi
 onorevoli Colleghi e salvo alla Camera si
 dichiarare in tale occasione, se lo stesso op-
 portuno l'estensione della purgativa ai
 suoi Membri per la limitata occorrenza
 in casi simili.

Firenze dalla Camera dei Deputati:
 20 Novembre 1849

C. Lobbia
 Deputato al Parlamento

CANCELLERIA
DEL
TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE
DI FIRENZE

In nome di S. Maestà Vittorio Emanuele
secondo per grazia di Dio e per volontà
della Nazione Re d'Italia

Il Tribunale civile e correzionale
di Firenze Sezione funzionale composta
dei Signori Antonio Fantini V.º Presidente,
Giuseppe Bonelli e Enrico Perfumo
Giudici coll' intervento del Sostituto Pro-
curatore del Re Avv. Nicolò Gemini e
dell' infrascripto Vice cancelliere questi
collemin non presenti alla votazione ha
presunto la seguente sentenza

Nella causa contro

Giulia Cristiana del fu Domenico (nato
ad Arezzo Provincia di Firenze) dim. in
Firenze Maggiore di Stato maggiore e
Deputato al Parlamento Italiano - con-
tornare al Giudizio

Martina Antonia del fu Dionigio
nato ad Arezzo Provincia di Firenze) dim.
in Firenze di anni 64 ammogliato con
figli professore di Belle lettere e proprietà

faregato Cristiana Giusto del fu
Abate di anni 27 professore nato ad Arezzo
Provincia di Firenze) dim. in Firenze
maestro elementare privato

Copia
Santoro
Labbie
P. ...

Noselli Giuseppe del fu Alamandini
di anni 50 ammogliato con figlio nato e
denig. in Firenze computato, e

Noselli Paolo di Giuseppe di
anni 28 ammogliato con figlio nato e
denig. in Firenze, Impiegato Municipale
Imputato

di simulazione di delitto, e aver denunziato
all' Autorità, e finite le tracce di
un tentativo di assassinio, commesso
la notte del 15 al 16 Giugno prossimo
passato in Via dell' Amore in Firenze
a danno del predetto Cristiano Fabbia,
non avendo però il Noselli meno ma-
nente partecipato, neppure con la sim-
plice presenza, all' esecuzione del fatto
concertato e ripetuto però da tutti
li predetti cinque imputati nel comune
interesse.

Esistendo in fatto per tutti i mezzi
di prova svolta nel pubblico dibattito
mentre.

Che nei primi del mese di
Giugno del corrente anno 1869 alla
camera dei Deputati fu proposta
una inchiesta parlamentare sulle

operazioni della Banca di Sabacchi.
Sul proposito che si portò dai
banchi della Sinistra aprì il campo
ad animate discussioni in favore e
contro, al seguito delle quali fu sem-
plimentemente rinviato al comitato esisten-
te in seno della Camera stessa. Il
5 Giugno non si conosceva ancora quali
sarebbero state le conclusioni del comi-
tato sulla detta proposta.
Nella tornata pubblica di quel giorno
e nel suo principio l'odierno imputato
Deputato Sobbia dai banchi sempre
della sinistra, avuta la parola, an-
nunziò formalmente di possedere di-
chiarazioni e testimonianze che erano
a carico di un Deputato e che si refe-
rivano a lucri che avrebbe percepito
nelle trattative della Banca di Sabac-
chi. Indirò se stesso a uno dei testimo-
ni che comprovavano la esattezza di
quelle dichiarazioni, e che quelle con
le firme legalizzate erano chiuse nei
due plichi che teneva in mano: sog-
giunse in fine che nel giorno in cui
fosse nominata una commissione d'
inchiesta, si farebbe fatto un dovere
di presentarle e consegnarle alla medesima,
e di presentarsi egli stesso insieme.

ai testimoni per essere contempo-
raneamente esaminati. Tali of-
ferenze furono prodotte profonda-
mente dopo varie orazioni la
Camera del Senato fu presa in consi-
derazione de' bludgia fatta progetto
Fu di proposito l'inchiesta, no-
minata i membri della Com-
missione, la quale nominò ben-
presto i suoi lavori, ed invito il
Deputato Lobbia a presentarsi
avanti di lui nel dì 16. Giugno a
ora 9. ma siccome prima di quest'
epoca erano del 9. Giugno erano
già nati i discorsi degli altri Te-
stimoni che dovevano conferma-
re le dichiarazioni contenute in
quegli per essere stati pubblica-
ti anche nella Gazzetta del Popolo
di Orange. Che all'epoca suddetta
il giorno dopo il 16. Giugno niuno
aveva cognizione dell'avvenuta
dolorosa sottrazione di una lette-
ra che il Deputato Cassina
aveva scritta al suo cognato De-
putato Tambri relativa alla op-
erazione che avevano intrapresa
con l'Amministrazione della Sisa,
all'infuora di chi operò e partec-
pò a detta sottrazione e della

per persone danneggiate la quella, le
quali anche dopo la prima metà
di quel mese dovevano essere
comunita che la lettera sottante
era in possesso di persone estranee
al Parlamento, per le premure di
rispetto che fecero da altri fare,
presso coloro che di fatto avevano
in mano la lettera medesima. Che
l'Imputato Lobbia, la di cui abi-
tazione è in via Mazzetta di
questa città, da circa due mesi
era solito accedere alla Casa del
Sig. Martinati, che rimane in
Via S. Antonino al N. 20. 2.° Piano, ove
pure convenivano gli altri Imputa-
ti, e le sue visite furono assai più
frequenti ed anche ripetute nel med-
esimo mese di Giugno. Che
sulle ore otto e mezzo della sera
del 15. Giugno i firmatari le diti-
razioni, contante nei già ricor-
dati piogghi che sono gli odierni Squa-
tali, si recarono tutti in Casa
Martinati per incontrarsi insieme,
siccome hanno affermato, domo
l'indomani presentarsi alla Com-
missione d'inchiesta, sulle ore
dieci e mezzo di sera allontanar-
no gli Imputati Lobbia, Cragnoli
e Benelli, che procedevano infie-
rma fino a Piazza della Signoria

che circa alle ore undici d'ingressò
l'Imputato Deputato Sabbia fu in
contrato solo nella mentovata Piazza
che nella notte del 15. al 16. giugno
ridetto, al canto di Via dell'Amorino
e Via S. Antonino furono tirate due
esplosioni di Arma da fuoco e br
vittimo intervallo durando all'altre
suffragate da voce: "Toni, Toni,
"mi affannano, infame affanno"
e dalle persone che in maggior nu
mero presunziarono quel punto op
pena avvenuta la seconda esplo
sione afferrarli affacciate alle fi
nestre delle loro abitazioni fu
no vedute due persone, una che
quasi sorreggeva l'altra, e da si
dirassero allo stabile di N.º 20, ove
penetrarono, quando taluno si
chiamatori delle udite esplosioni
e grida irapressato alla porta
di detto stabile, e quando la pers
na che sorreggeva l'altra, surge
che ne fosse a lui fatta ricerca
da chieschia, affermo di essere
allora difeso alla casa medes
ma, Quelle due persone erano
il Deputato Sabbia e Cristiano
Saregnato, e quest'ultimo quello
che sorreggeva il primo
che ad una delle sue finestre
affacciato ben tosto l'Imputat

Martiniati fece invito alle persone
che già si trovavano nella via, sopra
la porta della di cui abitazione
si accorsero a chiamare un vecchio
a calda parola dicendo; il fritto offre
se un prode d'Italia, uno che faceva
per il popolo; — che quasi contempo-
raneamente, Agenti della Forza Pub-
blica, e poco appresso anche il Chi-
vurgo del distretto, saliti in quella
casa, videro altre agli Agenti Mar-
tiniati paragonato a Nouelli, il Deputato
Lobbis, coricato su di un fante
grandante sangue dal capo e dal
braccio sinistro, che era già a me-
do, e preso da profonda emozione.

Che ben tosto alla notizia del fa-
rimento, in presenza di un depu-
to, gli Agenti della Forza pubblica
ispezionarono i luoghi nei quali
poteva sospettarsi essersi nascosto
l'aggressore, ma inutilmente, dal-
ché in quelli, fu come altrove, nul-
ta di non che compito vennero a
riscontrare.

Che tali investigazioni furono
per diretta a vedere se nella lo-
calità esistessero tracce di sangue
e dell'azione dell'avvenuta afflissi-
ni, e mentre sul fronte di Via dell'
Amorino (Via S. Antonino), là ove
esiste un orinatoio, presso di se
fu accertata la presenza di al-

grande goccia di sangue, nulla fu
stato rinvenuto che potesse riferirsi
all'azione di proiettili plumbei,
e spogli da arma da fuoco

Che nella notte istessa dell'av-
venimento rimase accertato che
l'Imputato Labbia era affetto da
tre lesioni: una lineare, della larg-
hezza di tre centimetri, intra-
sante la cute ed il tessuto sotto-
cutaneo del braccio sinistro; le al-
tre due sul capo, riunite ad angolo,
piccole ed interstanti non a tutta
sollanza le parti molli del cranio,
e non presentavano verun punto
lo ed erano guaribili entro due
settimane.

Che tali lesioni nel di successi-
vo 19. Genio furono dai Periti
fiscali ritrovate già in via di rim-
nazione, e furono da essi giudica-
te superficiali, prodotte da un
med. istrumento pungente o tra-
gliante di nessuna gravità, e gua-
ribili nel periodo di sei ad otto giorni.

Che dall'Autorità Giudiziana
si decise all'affiancamento dell'
abito della famiglia e del fazzoletto
indossati dal ferito, ed anche delle
carte ed altre cose che si ritrova-
vano nella teca posta alla vita
del menzionato abito, doppiochè ta-
li cose tutte presentavano tale

CANCELLERIA
DEL
TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE
DI FIRENZE

46
traccia di relazione alla riscontata
te le fioni - che ben presto ripetuti
anonimi con prognosi di tem-
po peruennero da varie Lettere del Be-
guo alla Questura, alle autorità
giudiziarie, ed al Presidente della
Commissione parlamentare d'inchie-
sta, relativi tutti al ferimento del
Deputato Lobbia, che offerivano
un mandato di chi principalmente e
gravemente si diceva compromesso
nell'inchiesta, e per la parte che
lo stesso Deputato vi aveva preso,
e che contenevano tali e tante cir-
costanze e dettagli da non permit-
tere quasi dubbiezza sul rintraccio
del materiale autore di detto feri-
mento, e fra questi ben tre che
riflettevano alla stessa persona
che ancora alcuni giornali che
pure affermarono l'avvenimento
di coloro che si offrivano esplicito com-
promessi nell'inchiesta parlamen-
tare, e che dicevano potentemente nel
tempo stesso che contavano come
la giustizia non darebbe rispi-
ta a scoprire l'assassino, con vari
articoli inteso a fornire indi-
cazioni che avrebbero dovuto ne-
cessariamente metterlo allo sco-
perto non solo, ma affermarono

altrimenti la procurata morte di un
testimone che avrebbe potuto
deporre di fatti e circostanze
relativi al testimone in argomento e
avere in parte presenziato il fatto
e per effetto anche tenuto in con-
tatto coll'assassino medesimo

Ma nella notte istessa dell'at-
teso avvenimento il fregato Lobbia denun-
ciò all'ufficio di Sub. di sicurezza
che quella mezzanotte, mentre
recavasi in casa Martinati per
venire sul canto di Via dell'An-
rino, e via S. Antonino, era stato
assalito da uno sconosciuto
e lo aveva ferito di pugnalata
al braccio sinistro ed al capo
e che l'assalitore, il quale ve-
stiva giubba scura, cappello
di felpa grigio, alquanto robu-
sto, di statura quasi giusta, e
con barba nerastra, era stato
a precipitosa fuga dopo la sua
grida di soccorso e di due colpi
di pistola da otto colpi

Ma nella successiva e ripetuta
ter dichiarazioni il denunciante
mantenne la verità dell'ag-
gressione ripetendone sempre
l'andamento in tutti i suoi de-
tagli

CANCELLERIA
DEL
TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE
DI FIRENZE

44
che tutti gli Imputati hanno es-
santemente attribuito la de-
nunciata aggressione a vendita
degli avvenimenti politici del Depu-
tato Lobbia, e in specie di colo-
ro che potevano sentirsi maggior-
mente compromessi sui fatti
relativi alla Regia dei Tubacchi,
hanno allegati e fatti che potesse
essere opera di un nemico perso-
nale, ed alcuni di essi hanno an-
co manifestato particolari fatti
e circostanze che avrebbero do-
vuto servire al rintraccio dell'
aggressore

Considerando che la prima
indagine che si presenta all'of-
fice del Tribunale sulla diffu-
sione della presente causa
sull'eccezione sollevata dal giu-
dicabile Cristiano Lobbia nel
suo interrogatorio davanti il
consigliere delegato della Regia
d'accusa all'istruzione, è quel-
la propriamente di un Depu-
tato quale è Lobbia, potesse esse-
re tradotto in giudizio senza il per-
sone confesso della Lanera
che comunque il giudicabile
medesimo si sia caso continuare

al giudice, contumacia legalmente
dichiarata, e però non già stata
rinnovata costata eccezione pro-
cedenziale innanzi al tribunale;
tuttavia il collegio giudicante non
crede potersi dispensare dal defer-
tarlo, perchè la med. sollevata
nello stadio dell'istruttoria è per-
sino un ostacolo al procedimento
che fa d'uopo rimuovere, si perchè
trattandosi di una eccezione che
attacca direttamente, non che
la competenza, la giurisdizione
stessa del Trib. essa dovrebbe
domanda elevarsi anche d'uffi-
zio laddove non fosse stata de-
dotta.

Considerando che l'eccezione
stessa si adagia sull'Art. 45 dello
Statuto fondamentale del Regno,
per cui il deputato non può essere
arrestato, salvo il caso
del delitto flagrante, nel tempo
della sessione, né tradotto in
giudizio in materia senza il
prezzo consenso della Camera.

Considerando che niuno può
subire giuridicamente della
competenza dell'Autorità Giu-
diziana ad intraprendere ed aff-

placare ai casi singoli di sua in-
quizione, come ogni altra legge,
la legge medesima che è base della co-
stituzione dei poteri dello Stato,
to e della loro indipendenza
la quale domanda costanza fide-
lità all'interpretazione delle leggi
al potere giudiziario, riferendo
al potere legislativo la interpreta-
zione legale delle leggi sotto in-
terpretazione che è designata sovra-
namente divisa legge essa
medesima. - Nessun dubbio adunque che
il Tribunale sia competente ad in-
fermare se la prerogativa a esso
data dall'Art. 65, dello Statuto ai
membri della Camera dei Deputati
potrà essere invocata nel
presente giudizio dal Deputato
Lobbia giudicabile.

Chè questo concetto è confortato
dall'Autorevole pronunziato della
Corte di Cassazione di Torino del
6. Luglio 1854 la quale in caso ana-
logo sentenziò che l'autorità giu-
diziaria non avrebbe mancato al do-
vere suo se al sorgere della
questione sulla prerogativa
parlamentare si fosse spogliata
dalla sua funzione sua speciale
missione quella di interpretare

le leggi nei singoli casi
che qualunque, denunziata al
Parlamento subalpino somigliante
decisione, la Commissione della
Camera richiamata a riferire
sull'incidente avesse col Rappor=
to del primo Maggio 1855. opinato
essere la Camera sola compe=
tente a decidere tutte le que=
stioni sull'applicabilità dell'
Art. 45 dello Statuto nondimeno
non offendosi la Camera tutta que=
ta pronunziata sulla questione
codesto precedente per quanto au=
torale anche essa non può esse=
re addotto come cosa di pacifica
giurisprudenza parlamentare
e non può quindi bastare a far
riconoscere il Trib. dell'espresso giu=
dizio

Considerando che l'ormon=
tato codesto articolo che si oppone
na alla competenza del Tribu=
nale, non è mai la parola cosa
interpretata nella sua forma e
nel suo spirito l'Art. 45 dello Statu=
to, a negare l'applicabilità alla
specie, e ritenere quindi come
non giustificata la mancanza
di giurisdizione nel Tribunale,
nella presente causa

Che la parola e lo esegesi dell' art. 43.
svennuciate ma la si presentano
alla interpretazione che vorrebbe
darli dai sostenitori della tesi con-
traria.

Di vero intesa nel suo complesso
la ripetuta disposizione non v'ha
chi possa dubitare che lo inchiostro
nel tempo della sessione debba
riferirsi ad ambedue le ipotesi
dell'arresto, cioè del Diputato
e della sua traduzione al giudizio.
Senza entrare in una questione
di forma elettorale che non do-
rebbe pari all'altezza della tesi
che si svolge è manifesto che la
particella congiuntiva ne si
congiunge virtualmente la
seconda ipotesi alla prima
e ne fa un tutto armonico e
dialettico subordinandolo all'uni-
ca condizione che è il tempo del-
la sessione. Il volere infina-
re un diverso concetto deducen-
dolo forse dalla non esatta
locazione dell'articolo med.
sarebbe sconvolgere il senso
espresso dal legislatore attē-
berigli idee che non ha appeso
né inteso di esprimere ad alcuna
conseguenza trasfudante. Per

fermo ora per poco si potesse anzi
mettere la contraria interpretazione
zione si dovrebbe concludere che
secondo la disposizione suannun-
ziata senza il permesso della Ca-
mara, salvo il caso della flagranza
non si possa arrestare il
Deputato durante la sessione;
che non lo si possa poi tradurre
in giudizio senza il permesso della
Camera medesima per tutta
la legislatura

Di guisa che, accettandosi
l'opposto concetto si verrebbe a
questo punto che ecceda certo
la intenzione di chi lo sottiene, che
cio' mentre a sessione chiusa po-
rebbe arrestarsi un deputato
anche fuori della flagranza di
reato, sarebbe poi impedito di tra-
durlo in giudizio perchè manchereb-
be il consenso della Camera offendo
chiusa la sessione. In tal caso
non vi ha chi non vada che la
prerogativa lungi dall'essere un
beneficio, sarebbe invece un'ancora
melezione alla liberta' individuale,
che pure si e' voluto con la pre-
rogativa medesima garantire
considerando che laddove vo-
lesse indagarsi lo spirito del in-

forma la ripetuta disposizione, e rendendola consentanea all' oggetto di essa sarebbe agevole ricerca quante volte si rifletta che la prerogativa parlamentare stabilita dall' Art. 43, dello Statuto del Deputato è solo dettata dal bisogno che esso non sia distratto durante ~~la~~ sessione dei lavori parlamentari; e dal bisogno altresì di assicurarli quella indipendenza che gli è necessaria per compiere liberamente il suo nobile ufficio di maniera che chiunque la sessione venendo meno quel bisogno, a ragione quella prerogativa deve venire a cessare. In senso contrario si verrebbe a stabilire non più una prerogativa ma un privilegio che è assolutamente incompatibile col sistema costituzionale, e col principio consacrato nell' Art. 24 dello Statuto dell' uguaglianza di tutti dinanzi alla legge.

Considerando che scortato col detto fine di non procedere i risultati del dibattimento un solo non maniere ad avvalorare la verità, dalla denuncia fatta

dall'imputato dabbia, ma rinfie-
no invece a contraddirla

Considerando infatti che è rima-
sta assolutamente sfelosa la pre-
senza del denunciato aggressore
sul luogo dell'avvenimento; impe-
roschi per la deposizione di non
pochi testimoni i quali nel mo-
mento in cui vennero a domi-
nare tutte quante le vie che
conducono al canto tra via dell'
Annarino e Via S. Antonino ed il canto
med; avrebbero dovuto necessariamente
veder costui, venne invece accet-
tato che dal luogo dal quale si erano di-
partite le esplosioni non si allontano
alcuno né con passo ordinario, né a
corse

Considerando che a manomare la
verità di questo fatto non possono
spiegare affaccia nessuna quella
circostanza delle quali fu tenuta
parola da alcuni testimoni che tro-
varansi nelle rispettive loro ab-
itazioni di aver cioè udito di una
riccione sorda come di voci, un
scalpiccio ed anche un passo come
tato a celare che ben presto vennero
cassare; nell'altra circostanza in
apparenza più rilucante affermata

dal testimone Luigi Gabbrini
di aver già incontrato al quadrivio
tramvia S. Antonino e via Sanza
un individuo il quale ad analogo
domanda aveagli risposto: „ uno
che si è tirato due pistolettate „
e che per le sue qualità personali
e di mestiere ritrovate molto cor-
rispondenti a quella che ne fornì
il ferito nella notte med. dell'av-
venimento ingenerò in lui il dub-
bio se potesse essere l'aggressore
Imperochi quanto alla prima
promessa che lei cosa riferite dai
ricordati Testimoni furono da
essi avanzate per quello che essi
stessi ne dissero, quando erano
nell'interno delle camere e prima
di esser posti alla finestra, che
nessuno di essi poté giudicare
né a cosa meramente si riferi-
se quanto avanzarono, né sulla
provenienza e direzione di questi
tutti, che altri Testimoni sabbe-
no di trovarsi in posizione
affai più praticata al luogo delle
esplosioni e che erano ricorren-
tati fino dalla prima appren-
denza e già di questi hanno esposto
tali fatti, e finalmente che avven-
nuta la seconda esplosione tutto

da tutte le parti fu un accorrere
di persone ed un affacciarsi alla
finestra e spontanea la spuga-
zione che deve darfi in propo-
sito cioè che le riferite circo-
stanze vennero a verificarsi
ed a notarsi dai Depo^{nti} fotan-
to^{to} per quest'ultimo fatto, e
lo stesso deve ritenersi in confron-
to di quanto affermo il Testi-
monio Sabbrucci - 1.° Perché
esso fidejucante non fu in
grado di giudicare da qual
parte provenisse l'individuo
che parlò di due pistole
tate — 2.° perché nel mo-
mento in cui il Sabbrucci
venne ad incontrarsi con
detto individuo, che fu dopo
la seconda esplosione, più
presto che allora si trova-
vano alla loro finestra han-
no a dirsi che alcuno si al-
lontanasse dal punto della

34
esplosioni medefimari in dimo-
ne di Via Faenza 3^o Per-
che il Tabbrucci udita la de-
scrizione della persona dell'ag-
gressore dello stesso ferito
non fu subito preso da quel
dubbio in seguito manifestato
o se ciò avvenne, omise di co-
municarlo tosto alle diverse
autorità e alle altre persone
alla cui presenza si ritrovava,
che ne avrebbero fatto il dovuto
conto per lo scoprimento della
verità. Il perchè ancor lo
stesso denunciante afferma
che la fuga del suo aggressore
non fu per via dell'Anonimo
Nè tutto ciò non rilevato
per mettere in dubbio le affe-
rimenti del Testimone, ma
unicamente per apprezzar-
li con questo criterio e dal
loro convenienza e naturale
spiegazione. Quanto dopo
il Testimone deve ritenersi
il risultato del suo convinci-

mento, ma siccome esso ha
sempre affermato che quel dubbio
nacque nella sua mente l'indoma-
ni e dopo che dal ferito aveva udito
descrivere l'aggressore, nulla di
più naturale che il testimone
che aveva veduto il ferito, il sangue
che ne usciva, che lo aveva udito ra-
contare il fatto dell'aggressione con
parole di verità che aveva veduto
lo sgomento di lui e degli assenti
storrefatti per se col pensiero alla spie-
gazione dell'avvenimento dato-
gli dall'incognito, la giuridica
vigilanza e fatto gli anche offese
ne la sua attenzione e così forse
in lui quel dubbio che in appreso
ebbe a manifestare. E prima di
distaccarsi dalla refertanza del
dibattimento che in relazione
alla ricerca hanno servito al già
emancipato convincimento, e di
assoluta importanza che venga
per detta quanto per la mede-
simo ricusata falsa e colunnige
la circostanze di fatto della quali

59
si è munito tanto rumore da alcuni
organi della stampa, e che gl'abus che
ne fu fatto poterono riuscire a forma-
re in parte la pubblica opinione. Vuol-
si parlare del giovine Francesco Scot-
ti di Cammaso che si è preteso che
nella notte della denunziata ag-
gressione per le scale della casa
di esso in allora abitata di N. 27,
in via S. Antonino si incontrasse
coll'aggressore del Labbia, il quale
permenendolo con mano sanguin-
nosa gli aveva fatto profonde
intimidazioni; e che tale testi-
monianza nemmatta di mezzo
con proppriato volere. Il giovine
Scotti per le affermazioni di
pui testimoni che pel modo loro
di deponere si meritano intiera
fiducia nella notte della de-
nunziata aggressione non
uscì di casa, né discese scale
se non che dal quarto al terzo
piano da dove consigliato a re-
trocedere da chi già trovavasi
su quel piano nottolo, seguì il
consiglio e fece ritorno nella
sua camera. Lo stesso
Francesco Scotti il 16. giugno
scrisse ai suoi genitori a Ca-
maso una lettera nella quale

narrendo l'avvenimento della per-
tesante notte, con parole improv-
vate della più schietta verità dichiara
che sebbene non desiderio di portarsi
sul luogo fosse gli passati per la
mente, lo aveva tutto abban-
donato per seguire i paterni av-
vertimenti di starsene lungi da
tutto ciò che fosse infelice e strao-
dinario. Lo Scotti ben presto
se sentì indisposto fu preso da
itterizia, onde peggiorando forse
anche perchè ornata curare si
guardò tanto che pensò ricondursi
in seno della propria famiglia e vi
si ricondusse dopo aver preso una
pillola composta di schisagole infatti
che la padrona di casa la Tabbanni
una delle non poche persone che per
volgare a dantesco pregiudizio attribui-
no a quella miracolosa virtù nell'in-
tendimento di portargli sollievo volle
apprestargli, e giunse a fermare il
23. Giugno. Colà giunto entro in letto di-
cò un poco peggiorò ancora, fu preso di ite-
ria delirio e ben presto spirò in braccio
ad lui. Il Medico curante pietoso congiunto
del giovane Scotti, il Professoro peracchia-
mato e i genitori del defunto non ebbero ma-
dubbio di sorta che Francesco Scotti fosse mor-
to avvelenato, e solo questo dubbio fece
caper nell'animo dei deplorati genitori quando

la stampa col alcuni suoi arti-
coli venne ad infinuare quella falsa
idea.

Il prefato medico curante non dubi-
tò sulla vera causa della fine dello
Scotti che rimobbe nella itterizia,
come vennero ad averla anco i più
fra gli illustri Professori putiti in
dibattimento. Ora di fronte a tale
fatto, al loro andamento, alla origine
del dubbio, al giudizio rispettabilissimo
delle persone che solo ne sono compe-
tenti ed alla circostanza affermata
dal padre del defunto che la pretepa
impronta di mano infanguinata sull'
abito del figlio non si era altro che
segni nerastri di fumo di carbone
che comparvero alla semplice azione
di una mollica di pane, si ha la
prova provata che Francesco Scotti non
uscì di casa nella notte del delinziato
assassino, che non ebbe né poteva avere
incontro ad uno gli pale di cappone,
e che la di lui morte avvenne di una
di quelle tante malattie non comuni
si ma pure investono e distruggono
il corpo umano; e si è altrui forzati
a dovere respingere quelle depozizioni
che miravano a intorbicare la verità
di tali fatti, con avere perfino infinuato.

che il deplato genitore avesse mer-
coteggiata la sua speciale passione
sul cadavere del figlio.

Considerando che la denuncia
di reato fatta dal giudicabile Sobbia è
anco in contraddizione con alcune testi-
monianze di persone che presenziarono
l'avvenimento o in tutto o in parte.
Gustavo Nanti sulla mezza notte e
un quarto uccisa dalla stabile di N. 24
di via S. Antonino in direzione di piazza
S.^a Maria Novella Vecchia, giunto alla do-
ve detta via e attraversata dalla via
Finza, vide avanti a se e a qualche
distanza che ben distingue essere di
contro alla via dell'Humorino un lan-
po susseguito da esplosione: si fermò
per un istante e fatti altri pochi passi
giunse in avanti e giunto di contro
alla porta della bottega di rivendita di
Tubacchi giunse in via S. Antonino vide
partirsi dal medesimo punto del primo
un secondo lanpo susseguito parimente
da esplosione. Nel punto del quale
si separarono le due esplosioni egli non
vide che un solo individuo il quale
fra l'una e l'altra batta fu a terra
per rialzo levandosi di capo il cappello
che getto via e che tornò a cadere.

dopo la seconda esplosione ^{SS} accla-
mando fuoco. Il testimone te-
mendo che avvenissero altre esplo-
sioni ancora e di correre in qualche
pericolo retrocedi sotto la impressione
che l'individuo da lui veduto si
fosse tirato od avesse tirato due
pistole sotto impressione che più tar-
di manifestò ad altre prima però
di allontanarsi da quella località.

Fortunato Fonti ed Appunta
Mucchiarri dimoranti nello stabile
di No. 5 in Via dell'Amorino alla prima
esplosione affacciatisi ~~to~~ alla
finestra la porta al quarto piano, al
primo la Mucchiarri, videro la dove
la via fu capo a quella di Via d. An-
tonino un individuo solo che rialza-
tosi da terra percussore un colpo d'ar-
me da fuoco e che tenendo ~~to~~ perduto
d'occhio e aver fatto qualche passo
in direzione di Via Lanterna.

Considerando che tali deposizio-
ni non possono ricevere attacco di
forza da renderle inattendibili né
da menomare l'importanza le quan-
te volte risultano concordanti fra
di loro su ciò che rispettivamente af-
fermano avere osservato ed i altri
rimasti compilato per relativi atti di

accorso e di visita che dai luoghi dei
risultati e testimoni indicati, nessuna
difficoltà si suppone a ben distinguere
il punto da dove la esplosione si dipar-
terono e che è ancor richiarato da un
fanale di Gas e ad apprendere quanto
proprio

considerando che dai risultati del
debatimento e del pari rimasto esplicito
che il fatto denunziato dal giurabile
Lobbia fu stato l'opera dei di lui as-
surgenti politici, che si fossero potute cre-
dere maggiormente compromessi per
affare contro la Regia dei Tabacchi e
dei quali dove occuparsi la istruttoria
al seguito delle dichiarazioni di taluni
degli imputati, dei non pochi anonimi
e delle indicazioni date in propo-
sito da vari articoli del Giornale.

Ed in vero quando è rimasto accertato
che fino dal 9 Giugno furono e meglio
della stampa fatti noti i nomi degli
altri firmatari le dichiarazioni con-
tenute nei pieghi che dovevano essere
presentati alla Commissione d'Indagine.
Che coloro i quali lamentavano lo
involamento di una lettera relativa
ad operazioni con la Regia, fino al
18 Giugno si ebbero la certezza che

quella non fu né potè essere nelle
mani del partito cui il Fobbia
appartiene, per le premure che
fino a detto giorno praticaronsi con
chi veramente ne era il possessore
onde rifiutarle; che non mancarono
altre carte che si fossero potute
apprendere compromittenti verso la
Commissione di Inchiesta; che il
giudicabile Fobbia solo ebbe notizia
della esistenza della ricordata lettera
quando trovavasi degnito in letto e
le ricentratagli inferite; che finalmente,
e ciò per giudizio autorevolissimo della
prefata Commissione, fra gli Onorevoli
del Parlamento Italiano non furono né
corrottori né corrotti, e di assoluta
necessità concludere che veruno dei
cospiratori in cotale categoria ebbe
potè avere una ragione qualunque
di attentare alla vita di Cristiano Fobbia.
Or a questa conclusione potrebbero essere
di ostacolo le dichiarazioni fatte da un tal testi-
mone in pubblica udienza relative a man-
dato ricevuto di uccidere in duello il
Fobbia, poichè quel testimone da per sé
stesso disfidò il Tribunale ad accordargli
alcuna fede, quando affermò avere pien-
tamente mentito in proposito nel suo pre-
cedente esame. Ed è pure rimesso al

in modo irrefragabile che coloro i quali
nei modi e coi mezzi sopra indicati
vennero indiziati alla giustizia quali
partecipanti al denunciato assassinio,
vi prendessero qualunque parte, e
essere stata in confronto dei medesimi
luminosamente comprovata la loro assenza
dal luogo dell' avvenimento.

Considerando che costui reputato
attenuti dalla giustizia messa in rifre-
glio nei modi anzidetti, stanno a
provare che questo ultimo non furono
che ~~attenti~~ attente arti per porre
in credito la esistenza di un reato

Considerando che per le cose
fatti ora di sopra la denunciata aggressione
e comprovata in indace, non
mancano altre circostanze che tornano
veramente a rafforzare il concetto
della simulazione. Ed in primo luogo
le contraddizioni nelle quali viene a
cadere il denunciante. Egli narra-
do ripetute volte l' andamento dell'
aggressione con varianti tali che
danno diritto a ritenere che non
fosse presso per quanto asseriva essergli
intervenuto, e ad affermare altresì
che l' aggressione denunciata non
fu niente un' aggressione ferita.
Egli fu incerto nel riferire i colpi

vibratogli furono tutte di pugnale),
ossivvero in parte di mano chiusa,
sul numero altissi dei colpi recati:
venne ad improntare all'assassino la
figura dell'osservatore impossibile
a breve tratto da lui nel momento
nel quale, dopo avergli appoggiato già
una pistola da due pezzi di distanza,
trovavasi a terra e faceva tali mo-
vimenti colla persona che avrebbe
dovuto far temere all'assassino me-
desimo non già una semplice difesa
ma sibbene una nuova offesa; e
presunto finalmente l'aggressione in-
cominciata con un colpo di mano
sul cappello ed ultimata con un puc-
cino. Ora tutto questo è inverosimile,
contraddittorio tanto che non può esse-
re creduto. Il che si dica che colui
che fu passivo di una aggressione for-
zosa e confuso dal proditorio assalto
non può essere in grado di riferire
esattamente e con precisione il suc-
cesso e tutte le sue fasi, e che potrebbe
incivile fargli carico delle contraddizioni
e delle inverosimiglianze contenute
nelle sue narrazioni: no: dappoiché
se questo deve procedersi e procede quando
un aggredito dichiara di non essere in
grado di fornire alcun dettaglio della patita

aggressione, altrettanto non può essere
praticato con chi imprendi a narrarla
nelle sue più minute circostanze; e
in questo caso forge il diritto di pretendere
che le sue narrazioni siano verosimili
e coerenti.

Un secondo inverosimile forge
dalla località, nella quale avvenne
il fatto. È grandemente strano che
un assassino che si vuole avere co-
noscenza di tutte le abitudini della
sua vittima abbia potuto proficua-
mente consumare nel suo misfatto una
via popolata della città non solo ma
così prossima a quella casa in cui
non poteva né doveva ignorare la pre-
senza degli amici della vittima stessa,
i quali al primo contratto che avesse
gli appreso l'agguato potevano esse-
re sul luogo, fargli pagare a caro
prezzo l'attentato; all'altra detta
via Abukhetta ove rimane l'abitazio-
ne del denunziato Fobbia, che è
fra le più remote e solitarie della
città. Ma si dice che tali confidran-
ze ricorrono unico in tema di si-
mulazione: perché in questo ultimo
caso, profecta la via solitaria e fare
il colpo, sarebbe mancato uno dei

58
principali effetti voluti cioè la
massima pubblicità che da fatti
si ottiene

Una terza inverosimiglianza sta
nel fatto che i proiettili appesi dall'
agredito non abbiano lasciato traccia
veruna nel luogo dello avvenimento,
dappoiché questo venne constatato nel
modo il più positivo dalle verifiche
fatte nella stessa notte; dalla visita
giudiziale eseguita di buon'ora nel
mattino del 16. Giugno; e da analoghe
perizie eseguite dagli schiarimenti
che nel forno il proprietario, oggi
defunto, per la quale venne escluso
che il foro riscontrato fu di un
asse di legno che era tenuto a
discesa da una finestra a terrino,
e che taluno aveva appreso operato
da proiettile plumbeo lanciato da
armi da fuoco, fosse il risultato di
una tale azione

Ma questa inverosimiglianza
finalmente emerge dalla leggerezza
delle riscontrate ferite, dappoiché male
si comprende che possono essere ca-
gionate da leggeri effetti da quell'
appassino che per ben tre volte si fa
sopra la sua vittima con la mano ar-
mata di pugnale e vibra altrettanto

colpi con tal forza che riuscirono
ad atterrarlo.

Considerando che nel caso emen-
to neppure manca al denunziante una
causa proporzionata alla entità della
simulazione. La si ritrova tornando
alla posizione del Deputato Cobbia
dopo la famosa tornata del 5. Giu-
gno nella quale con i mezzi già
rispetti spinge la Camera, attribu-
gando forse il peccato la sua aspet-
tativa a decretare la inchiesta. Egli
aveva solennemente dichiarato che nei
pieghi da lui mastrati non si
contenevano che dichiarazioni di
testimoni che erano a carico di
un Deputato: egli ben consapevole fin
d'allora che nessuna importanza
di quelle dichiarazioni la cui vacuità
venne in appresso riconosciuta dalla
stessa Commissione d'inchiesta: in-
tanto si era alla vigilia del giorno
in cui doveva presentarsi alla pre-
sente Commissione per far che nulla
di più interessante avesse raccolto
da legittimare in qualche modo il
fatto suo del 5. Giugno. Non pote non

rico neppure in una posizione da cui era difficile uscirne con vantaggio, e siccome dove giudicare quel suo primo operato uno strato gemma, una forpresa, così venne a trovarsi nell' assoluta necessità di commuovere con qualche fatto fortemente la pubblica opinione che accennasse ancor ad intimidazione. Si colono che avrebbero dovuto essere esaminati dalla commissione d'inchiesta, e quel fatto venne a ritrovarlo nella denunziata agguerrione e conseguì il suo intento.

Considerando il tutto che tutto questo ha fin qui formato soggetto delle appreziazioni del Tribunale non trova nemmeno ostacolo nei modi e nella natura delle riportate ferite, avendo emendamente tutti gli illustri professori sentiti in giudizio ammesso che quel danno personale inferito altrui da mano nemica pote essere ugualmente cagionato da una mano amica col consenso del paziente.

Considerando che il fatto del quotabile fobbia nei termini fin ora apprezzati dal Tribunale contenente una mendace denunzia ratificata

di un delitto, e del quale unico nell'ipotesi
le tracce viene ad esaurire gli estremi
del reato di simulazione previsto e
punito dall'art. 51 del Codice Penale
Sogiano

considerando in rapporto agli altri
imputati

che la responsabilità di Antonio
Martinati, quando si considera che
nella di lui casa furono preparate le
finte tracce del reato, e che ciò non
potè aver luogo all'insuori del di
lui impegno e senza averne indi-
rettamente agevolata la esecuzione,
nulla importando che questa avesse
luogo in un unico ~~composto~~ contesto di
azione; quando si giunta si riflette
all'immediato suo affacciarsi alla fi-
nestra, alle sue speciali acclamazioni,
al giudizio che assai che assai si tempo
si manifestò alla pubblica autorità
che nulla si potrebbe scoperto, circostan-
ze tutte che rivelano il concetto pre-
esistente all'uopo di accreditare la
verità del fatto denunziato, ricade sotto
le disposizioni degli articoli 55 e 56
del ricordato Codice Penale

che la responsabilità degli altri
quidamabili faregnato e Novelli non può

compagnarsi da quella aperta a
Martonati poiché non si può dubitare
che essi e propriamente il fare-
gnato coll' accorrere primo e Novelli
in seguito, prestarono al delinquente
di quel fatto, ma in seguito di complice
anteriore quella cooperazione diretta
ad assicurare il frutto del delitto che
nelle specie consisteva nel dare appa-
renza di verità ad un reato che
non era avvenuto: il concerto ante-
riore si deduce dalla loro contem-
poranea presenza in casa del Marto-
nati e dallo accorrere immediato che
fecero alle grida del giudicabile Lobbia

che finalmente, in confronto
del giudicabile Benelli, essendo ri-
masta esclusa la di lui presenza
giacché in casa Martonati fu rico-
verato il ferito, e non essendovi rive-
colto verun indizio che in altro
modo lo aggravasse, cessava qualunque
responsabilità, e era ingiustizia pro-
nunciare come appreso.

Per queste considerazioni
Visti i ricordati articoli 55. e 56 del
Codice Penale Italiano militare 293 -
168 del Codice di Procedura Penale

Ha giudicato
1° Cristiano Lobbia contumace al giudizio

colpevole di simulazione di Delitto;
L. Antonio Martinati, Cristiano Fagnano e
Giuseppe Novelli, colpevoli di auxilio
in detto reato

Condanna Cristiano Fagnano alla
pena del carcere militare per un
anno.

Antonio Martinati alla pena del
carcere ordinario di mesi sei;

Cristiano Fagnano e Giuseppe
Novelli nella stessa pena del carcere or-
dinario di mesi tre di ciascuno

Si condanna poi tutti nelle spese del
giudizio

Absolute finalmente Carlo Monelli
dall'ingiustiziosa imputazione

Copi pronunziato e letto alla pubblica
udienza dal Sig. Giuseppe Preside del
tribunale il Pubblico ministero, tutti i condan-
nati e il Vice cancelliere assistente

Il 15. Novembre 1864

G. A. Fantini

" G. Monelli

" G. Perfumo

" U. Ferraro 1^o 2^o

Per copia conforme

Maurizio V. C.



CANCELLERIA
DEL
TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE
DI FIRENZE

64

L'anno istituzionalmente sopportato
e questo di dispartita del mese di
novembre

Copia
di atto
d'appello

Avanti di me in presenza di un cancelliere
addetto al Tribunale Civile e Correzionale
di Firenze, si è presentato il S. G. M. C. C. C.
di Firenze, qualificato
come in atto, il quale ha dichiarato di
volere appellare, si come col'atto pre-
sente appella dalla sentenza contro
di lui pronunciata nel di giovedì 26
novembre 1869 da questo Tribunale,
con la quale è la rinquantazione di
Annullazione di reato, venne condan-
nato alla carcere illimitata e un
anno e quello di app. non che dalla
ordinanza proferita suonta il di bat-
timento, e così

Dalla ordinanza del 26. ottobre 1869,
colla quale fu respinta la 7^a parte
della dispa di soppendere il giudizio
fino alla decisione del G. C. C. C. C.
in opposizione

Labbia

Dalla ordinanza del 27. ottobre 1869
colla quale fu respinta la 7^a parte
della dispa e la lettera della dispa
regioni del Labbia

Dalla ordinanza del 27. ottobre 1869
colla quale fu respinta la 7^a parte
della dispa di non soppendere

delle deposizioni del Coregnato prese
danti all'interrogatorio. —
Dalla Ordinanza del 28. Ottobre
1869, colla quale fu
reppinta la Offenza della Difesa, e
fu ordinata lettura di tutte le depo-
sizioni del Contornese Lobbio
Dalla Ordinanza del giorno suddetto
colla quale fu reppinta la Offenza
della Difesa di non lettura dei docu-
menti ed altri atti della causa, e
una delle udienze di Testimonj
Dalla Ordinanza del 30. ottobre 1869,
colla quale fu reppinta la Offenza
della Difesa che non fosse data
il Testimone Dante Falcone —
Dalla Ordinanza del due novembre
1869, colla quale fu reppinta la
Offenza della Difesa che fosse
comparso la generale che nella
Difesa di Testimoni Novoni a
fianco dei Signori Velli, Dagnin,
ed altri —
Dalla Ordinanza del di tre novembre
1869, colla quale fu reppinta la
Offenza della Difesa che fosse
ordinato al già Questore Bertè
di rispondere a tutte le interroga-
zioni che gli farebbero potuto fare
Dalla Ordinanza del quattro novembre

Giuseppe Forcapi, tutti e due
Deputati al Parlamento, i quali
nei termini di legge procedono
i motivi e appoggi del presente
appello —
Fatto e confermato l'è firmato;

G. Piffino Sabbia

G. U. Arveroni

In copia conforme foglio



Maurizio De Luca

CANCELLERIA
DEL
TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE
DI FIRENZE

L'Espresso e Hillottore
tantantantone e questo di de
del capo di novembre

Avanti di me ingegnere M. Novelli
re addetto al Tribunale Civile e Cor
regionale di Firenze, si sono presenta
te personalmente i signori.

Professore Antonio Martinati;

Giuseppe Novelli e

Cristiano Caregnato, tutti qua

significati e domiciliati come in atti, i
quali hanno dichiarato di volere ap
pello, siccome coll'atto precedente ap
pellano della sentenza emessa di que
proferita nel 10. e novembre stante
da questo Tribunale, con la quale
per l'imputazione di usura in di
mutilazione di reato, vennero condannati:
il Martinati alla pena del carcere
per mesi sei; il Novelli e Care
gnato alla stessa pena di mesi tre
ciascuno e nelle spese; non che
delle Circonvinte proferite durante il
dibattimento, e così.

Sulla condanna del R. b. Ottavio Belli
colla quale fu respinta la istanza
della difesa di appiarsi il giudi
zio con alla decisione del ricorso

loggia
2.
atto
d'appello

Martinati
Novelli
Caregnato

le in passaggio.

Data Ordinanza del 27. Ottobre 1868,
colla quale fu respinta l'istanza della
diocesi di la lettera delle dimissioni
del Colletti.

Data Ordinanza del sud. giorno colla
quale fu respinta l'istanza della
diocesi di non farsi lettura delle di-
misioni del Cozzani, presentate al
V. Interrogatorio.

Data Ordinanza del 28. Ottobre 1868,
colla quale fu respinta l'istanza del
del diocesi e fu ordinata lettura di tutte
le dimissioni del contornese Colletti.

Data Ordinanza del giorno sud. colla qua-
le fu respinta l'istanza della diocesi
di farsi lettura dei Documenti ed
altri atti della causa prima lettura
opinione dei Periti.

Data Ordinanza del 30. Ottobre 1868,
colla quale fu respinta l'istanza del
la diocesi che non fosse udito il
testimone Sante Giustano.

Data Ordinanza del di 2. Novembre
1868, colla quale fu respinta la istan-
za della diocesi perché fossero conve-
nute le parole che sulla lista dei te-
stimoni stavano a fianco di S. G. Hilli.

Bayreuth ed altri.

- Dalla Presidenza del dì 3. Novembre 1869
colla quale fu respinta l'istanza della
donna perche fosse ammessa al già
Quartiere Civili di risiedere a tutte
le Interrogazioni che gli pubblici poteri face.
- Dalla Presidenza del 4. Novembre 1869, col
la quale fu respinta l'istanza della di
donna di chiedere quale l'assistenza al
dibattimento i giudici Istruttori Legg.
Candi e Marchetti.
- Dalla Presidenza del 9. Novembre 1869,
colla quale fu respinta l'istanza della
donna per procedersi alla emanazione
del cadavere dello Scotti.
- Dalla Presidenza del 5. Novembre 1869,
colla quale fu respinta l'istanza
della donna, perche fosse proceduto
contro i Costantini Gallucci Felice
e Giovanni Giovanni.
- Dalla Presidenza del 6. Novembre
presente, colla quale fu respinta l'istanza
della donna per l'emanazione
palla Commissione d'Inchiesta della
Camera del certificato del Dott. Faralli.
- E dalla Presidenza del dì 8. Novem-
bre 1869, colla quale fu respinta l'istanza
della donna per procedersi anzi-

non procedersi contro il Cavaliere Bonomi;
Saranno adibiti dal Pubblico Ministero
Si richiama di nominare a suo tempo
gli Avvocati, i quali esamineranno la
loro difesa e produrranno nei termini
della Legge i motivi del proposto
atto di Appello.

Fatto, confermato, se sono sottoscritti:

Luigi Antonio Martini
E. Cristiano Carquato
E. Giuseppe Chelli
E. M. Liviani Marchese.

Per copia conforme per
M. Liviani Marchese



Il Comitato delibera -

1.^o Concedersi quelle istanze dell'
on. Lobbia - e del Procurat. gen.^{le}
alle Corti d' Appello di Firenze -
se domandate. ritenute, e dei
provvedimenti;

2.^o Dovuti per altro cogliere
quest' occasione per incaric-
ciare una Giunta speciale
composta di sette membri
di riferire sulla interpellan-
za dovuta all' art. 14,
sello Statuto intorno alla
estensione della prerogativa
parlamentare;

Amministrazione

Approvato dal Comitato
nel 29. novembre 1889.

Il Comitato delibera preliminarmente la ~~il~~
~~inibizione~~ degli atti del procedimento
penale contro il deputato Cristiano
Lobbia nella loro integrità e in vista
la Commissione, che atti non verbi
~~di inibizione~~ di farne l'usame fatto
tutti quegli aspetti che possono intaccare
le attribuzioni e le prerogative della
Camera e quindi di riferire in Comitato
privato per le sue ulteriori deliberazioni.

Pissacini
Spantigati
Vincini

CAMERA DEI DEPUTATI

A U T O R I Z Z A Z I O N E

a procedere contro i deputati

CRISTIANO LOBBIA E MAIORANA CUCUZZELLA

*Comunicata alla Camera
nella seduta del 23 novembre 1869*

Firenze, il 19 novembre 1869.

A S. E. il presidente della Camera dei deputati.

Il sottoscritto si dà l'onore di trasmettere alla E. V. l'unita istanza del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze (corredata della sentenza emessa dal tribunale civile e correzionale in questa città sedente, e degli atti di appello prodotti dal deputato Lobbia e dai signori Martinati ed altri), con cui si domanda l'autorizzazione a procedere in grado di appellazione contro il detto deputato Cristiano Lobbia, con preghiera di promuovere dalla Camera gli opportuni provvedimenti.

Anche il procuratore generale alla Corte di appello di Catania chiede l'autorizzazione a procedere contro il deputato barone Salvatore Maiorana-Cucuzzella, imputato di assassinio, giusta i documenti che fra breve saranno trasmessi; e però anche su questa domanda V. E. si compiacerà promuovere dalla Camera gli opportuni provvedimenti.

Il ministro
V I G L I A N I .

Firenze, il 17 novembre 1869.

Al Ministero di giustizia e grazia e dei culti.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il ministro guardasigilli una sua rappresentanza alla Camera dei deputati con cui chiede l'assenso della medesima per poter procedere in giudizio di appello contro il deputato maggiore Cristiano Lobbia.

Egli si riserva poi di far tenere entr'oggi, o al più tardi domattina, a S. E. copia della sentenza proferita contro il detto signor Lobbia e contro i signori Martinati, Caregnato e Novelli, non che della dichiarazione d'interposizione di appello fatta da questi tre ultimi.

Il procuratore generale
A. AVET.

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Onorevoli Signori,

Il sottoscritto, procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, ha l'onore di esporvi:

Che nella causa penale per simulazione di delitto, promossa dal Ministero pubblico contro i signori Cristiano Lobbia, Antonio Martinati, Cristiano Caregnato, Giuseppe Novelli e Carlo Benelli, emanava il 15 corrente mese sentenza di questo tribunale civile e correzionale, portante condanna del contumace Lobbia ad un anno di carcere militare, di Martinati a sei mesi di carcere ordinario, e di Caregnato e Benelli a tre mesi della stessa pena.

Che avendo questi tre ultimi, tutti presenti alla orale discussione della causa, dichiarato di voler interporre appello da quella sentenza, la loro dichiarazione, giusta l'articolo 403 del Codice di procedura penale, giova al signor Lobbia, e pone il Ministero pubblico nella condizione di doverlo chiamare a far parte del giudizio da seguire avanti la Corte di appello, promovendo la di lui citazione come imputato avanti la Corte medesima.

Che però, attesa la sua qualità di deputato, ciò non potrebbe compiersi, durante la Sessione del Parlamento, senza il previo consenso della Camera.

Il sottoscritto si rivolge quindi alle Signorie Vostre chiedendo che loro piaccia accordare l'autorizzazione necessaria perchè il deputato signor Cristiano Lobbia possa essere giudicato in grado di appello sulla fattagli imputazione di simulazione di delitto.

Li 17 novembre 1869.

A AVET.